

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Non havvi alcuna contraddizione, ed ecco il perchè: l'articolo 1 contempla tutti i cittadini che sono iscritti nel ruolo della guardia nazionale, e questi cittadini sono contemplati dalla legge allorchè in essi concorrono le condizioni spiegate nella legge stessa; l'articolo che ora si discute tende a far sì che quelli i quali dovrebbero essere iscritti e che non lo sono vengano iscritti, e dopochè questo fatto sarà compiuto si troveranno naturalmente soggetti alla sanzione dell'articolo 1. Se non sono iscritti (il che sarà colpa degli amministratori), l'articolo che ora si discute provvede a che questa colpa si ripari; riparata che sia, e iscritto il cittadino che doveva esserlo, egli è giusto che sia sottoposto agli obblighi di tutti gli altri cittadini. Diversamente che cosa ne avverrebbe? Che si farebbe gravitare un peso sui cittadini più meritevoli e più diligenti e che non erano in colpa. (*Segni di approvazione.*)

IL PRESIDENTE. Permettano un'osservazione. C'è un giovane che ha 18 anni; finora non era ancora obbligato: questo giovane sarà ora obbligato a farsi inscrivere sì o no?
Voci. No! no! no!

VIOVA. Io credo precisamente che è necessario che la Camera tenga presente il motivo impellente che la moveva oggi a far questa legge: il motivo si è la suprema urgenza, e quindi nel far la legge si deve procurare ad ogni modo perchè essa venga prontamente e facilmente attuata; ora siccome in ogni comune si ritengono di già i ruoli della milizia nazionale, operandosi la mobilitazione generale sulla base di essi, molto più prontamente la chiamata potrà sortire il suo effetto; all'incontro, se si vogliono compilare nuovi ruoli, questi saranno bensì più esatti e conformi a giustizia, ma finiranno per tornare affatto inutili; il che sarebbe maggior danno.

Quello che si deve fare, deve essere fatto tostante. Perciò io ritengo che la Camera, dopo aver votato l'articolo che impone l'obbligazione di prendere le armi a coloro solamente che sono già stati iscritti, non deve più scostarsene; in primo luogo per essere coerenti a noi medesimi, secondariamente per non perdere il frutto della sanzione.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Non sono neanche a temere i pericoli accennati dall'onorevole preopinante: quando il Governo sarà per mettere in esecuzione la legge che deve essere votata dal Parlamento, procederà alla formazione di questa milizia, la metterà in attività, comincerà naturalmente da coloro che saranno iscritti; ciò non impedisce che 24 ore dopo si chiamino ancora coloro che non avranno ancora chiesta l'iscrizione a termini della legge; la differenza non sarebbe che di 24 ore; se si adottasse una decisione diversa, giova il ripeterlo, si esimerebbero dall'obbligo della difesa dello Stato coloro i quali non avrebbero dovuto essere esentati; l'esenzione dai pesi passati non potrà più esimere dai pesi presenti, e qui, lo ripeto, non havvi contraddizione a quello che attualmente si attuerebbe, imperocchè coll'articolo 1 si provvede acciocchè tutti gli iscritti non chiamati alla mobilitazione lo siano, mentre gli altri già lo sono nelle condizioni determinate.

IL PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del deputato Reta.

« I militi contemplati nella presente legge che non risponderanno nel termine di 24 ore alla chiamata delle autorità per essere compresi nella mobilitazione saranno puniti. . . »

RETA. Io correggerei quest'ultima parte e direi: *saranno puniti colle pene portate dalla legge del 4 marzo 1848.*

IL PRESIDENTE. (*Rilegge l'articolo coll'aggiunta*)

DEMARCHI. Io mi oppongo a questo emendamento, per-

chè la Camera ha deciso in massima di non voler adottare alcuna sanzione penale.

Voci. No! no!

DEMARCHI. Dico che è inutile quest'articolo.

TECCHIO, ministro dei lavori pubblici. Io credo che quest'articolo non si possa riferire all'obbligo di una nuova iscrizione; sarebbe inutile, perchè ho già avvertito altra volta che la legge 4 marzo 1848 dichiara che *quando i militi comunali ricuseranno di ottemperare alla richiesta saranno puniti colla pena del carcere, ecc.*

Dunque, o si stabilisce l'obbligo di una ulteriore iscrizione, ed allora è necessario annunciare che si applica l'articolo 146 della legge 4 marzo, o non si stabilisce quest'obbligo, e l'articolo testè proposto rimarrebbe superfluo.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo come è stato proposto dal deputato Reta.

(Fatta la prova, il presidente interroga per la controprova.)

DE MARTINEL. Pour mon compte je déclare à M. le président que je m'abstiens de voter parce que je n'ai point sous les yeux les articles de cette loi. Depuis que l'on a voté l'article 1^{er} on a entendu une si grande série d'amendements qu'il est impossible de se les rappeler.

IL PRESIDENTE. En réponse à ce que vient de dire M. le député De Martinel, je dois déclarer que le président n'a point le droit d'écarter les amendements que la Chambre propose. Si elle les propose même par centaines, le président doit donner connaissance de chacun d'eux.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Si è fatta una questione preliminare, cioè che non sia il caso di fare questa discussione in quanto che vi è una legge precedente la quale provvede a sufficienza; per ciò mi sembra che nell'ordine della votazione si debba prima di tutto mettere ai voti la questione preliminare, cioè se sia o no il caso di mettere la legge in discussione.

IL PRESIDENTE. Mi rincresce di dire al signor ministro che era già stata adottata la questione preliminare.

CAVALLINI. Nessuno ha inteso.

UN DEPUTATO. A me pare che nella votazione fatta non fosse stata accolta la proposizione del signor ministro, in quanto che a termini del regolamento non basta che vi sia il numero sufficiente perchè si possa passare alla votazione, ma fa d'uopo che questo numero sufficiente prenda parte alla votazione; ora dalle osservazioni del signor Martinel risulta che alcuni non potevano prendere parte a questa votazione per non conoscere il complesso della legge.

IL PRESIDENTE. Farò osservare che io ho letto l'articolo: chi voleva fare osservazioni le poteva fare; se non si è stampata la legge, ciò fu perchè la necessità stringeva; ma ora che è fatta la votazione non deve essere annullata.

FRASCHINI. Io temo grandemente che varie contraddizioni presentino gli articoli della legge che abbiamo fin qui discussa e messa pur anche partitamente ai voti della Camera. Certamente questo si deve attribuire a che improvvisamente si propose questa legge e si discusse senza che i deputati ne abbiano avuto sotto gli occhi il progetto intero. Il deputato che intenda discutere, deliberare e dare il suo voto coscientemente deve poter conciliare tutti gli articoli che compongono la legge proposta, e ciò non è dato a tutti, all'intendere semplicemente una rapida lettura del progetto.

Per riparare ad ogni inconveniente io propongo alla Camera di radunarsi immediatamente negli uffici e di nominare un commissario in ciascheduno di essi; che immediatamente questi commissari si riuniscano e che facciano una redazione di questa legge conforme il più che si può alle idee manife-